

CHIARIMENTI SUL NUOVO Regolamento PPWR (Reg. UE 2025/40)

In riferimento al nuovo regolamento imballaggi, che entrerà in vigore dall'agosto 2026, vorrei riportare in questa relazione alcune mie riflessioni.

- 1- Divieto PFAS: Viene vietato l'uso di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi **a contatto con gli alimenti**,

I **PFAS** (acronimo di *Per- and polyfluoroalkyl Substances*,^[1] in italiano **sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate**,^[2] o **sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche**^[3]) sono **composti organici** di **fluoruri alchilici** dotati di proprietà **tensioattive**, in particolare idrorepellenti e oleorepellenti. Sono noti anche come **forever chemicals**, data la loro stabilità chimica.^[4]

Questi prodotti saranno assolutamente vietati nella eventualità ci fosse il contatto con gli alimenti nel ns. caso il vino.

- 2- Obbligo BYOC: I venditori (HoReCa^[3]/Dettaglio) **devono consentire ai clienti di utilizzare il proprio contenitore pulito (BYOC) per cibi e bevande da asporto**.

Cosa significa il paragrafo sopra riportato e soprattutto chi interessa? Interessa chi vende il vino in damigiane e il contenitore è di proprietà del cliente, ne risulta che detto contenitore deve essere lavato da parte del cedente. Entrata in vigore di questo secondo punto febbraio 2027.

Obbligo di Offerta Riutilizzo: I venditori HoReCa **devono offrire ai clienti l'opzione di imballaggi riutilizzabili per cibi e bevande da asporto**.

Quindi dal febbraio 2027 riporto quello che la normativa prevede per il riutilizzo e il riempimento che raramente interessa aziende produttrici di vino.

Distinzione	e	Obblighi	sul	Reimpiego:	Riutilizzo	vs	Ricarica
-------------	---	----------	-----	------------	------------	----	----------

Il Regolamento definisce due modalità distinte di reimpiego con obblighi legali specifici:

- 2.1. Il Riutilizzo (Reuse/Art. 11):
 - Riguarda gli imballaggi progettati per compiere molteplici rotazioni all'interno di un sistema organizzato che ne gestisce il ritiro, il lavaggio e la ridistribuzione.
 - Tracciabilità Digitale: Dal 12 febbraio 2029, gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere tracciati con QR code (o supporto dati digitale) e etichette armonizzate.
- 2.2. La Ricarica (Refill/Art. 47):
 - È l'operazione in cui il consumatore riempie il proprio contenitore (modello BYOC – *Bring Your Own Container*) presso una stazione di ricarica nel punto vendita.
 - Il venditore deve esporre istruzioni igieniche e può rifiutare contenitori non puliti, senza essere responsabile per problemi igienici derivanti dal contenitore del cliente.

- 3- E' fissato come termine operativo il febbraio 2028 per il paragrafo sopra riportato, in pratica dal febbraio 2028 si deve dare la possibilità ai clienti di utilizzare i recipienti riutilizzabili per bevande da asporto.

4- Tracciabilità Digitale Riutilizzo: **Obbligo di dotare gli imballaggi riutilizzabili di QR code o supporti digitali** per tracciare le rotazioni e informare i consumatori.

Dal febbraio 2029 tutti i recipienti riutilizzabili devono essere forniti di QR code o qualsiasi altro genere di supporto digitale per riuscire, da parte del controllore, a tracciare i movimenti di quel contenitore e informare il consumatore.

5- Entrano in vigore i divieti e gli obiettivi più significativi:

- 1. Divieto Grado E: Stop all'immissione sul mercato di imballaggi con riciclabilità inferiore al 70%.
- 2. Contenuto Riciclato (PCR: Obblighi minimi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica (es. 30% per PET, 35% per altre plastiche).
- 3. Obiettivi Riutilizzo 2030: Raggiungimento delle quote obbligatorie settoriali (es. 40% per il trasporto, 10% per le bevande).
- 4. Divieti Monouso: Entrata in vigore dei divieti su monodose e imballaggi per frutta/verdura sotto 1,5 kg.

Dal febbraio 2029 gli obiettivi da raggiungere per gli imballaggi sotto riportati sono i seguenti:

Obiettivi di Riutilizzo e Scadenze Settoriali
Il Regolamento impone quote obbligatorie di riutilizzo per settori specifici:

Settore	Target 2030	Target 2040	Note
Trasporto (Logistica)	40%	70%	Riguarda pallet, casse pieghevoli e fusti.
Trasporto Interno	100 %	100 %	Imballaggi usati tra diversi siti dello stesso operatore o imprese collegate (circuitto chiuso).
Bevande	10%	40%	Esclusi latte e vino.
HoReCa (Take-away)	10%	—	Il 10% della merce venduta deve essere in imballaggi riutilizzabili.

Scadenze per i Venditori (HoReCa/Dettaglio):

- Entro il febbraio 2027: Obbligo di accettare i contenitori puliti forniti dal cliente (BYOC) per bevande e cibi pronti. Quindi è vero che occorre accettare i contenitori forniti dal cliente ma occorre garantire che questi siano igienicamente puliti e chi lo deve fare? Il fornitore di bevande.
- Entro il febbraio 2028: Obbligo di offrire ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili. Quindi da questa data gli imballaggi che contengano liquidi devono essere forniti dal cedente delle bevande.

6- Obbligo di Riciclabilità e Contenuto Riciclato (Dal 2030)

Entro il 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili in modo economicamente sostenibile.

6.1. Criteri di Progettazione per il Riciclo (Design for Recycling)

L'imballaggio deve massimizzare il recupero del materiale (es. uso di monomateriali e separabilità degli elementi non compatibili).

6.2. Criteri di Praticabilità e Grado di Riciclabilità

- Grado di Riciclabilità (Classificazione A-E): Verrà adottato un sistema di classificazione armonizzato che valuterà l'efficienza di riciclo dell'imballaggio.

Determinazione del Grado: Il grado è determinato in base alla percentuale effettiva del materiale che può essere recuperato (separato, trattato e purificato) e trasformato in una materia prima secondaria di qualità sufficiente per essere riutilizzata.

- Divieto Grado E (2030): Gli imballaggi classificati nel livello più basso (tendenzialmente Grado E), con una riciclabilità inferiore al 70% di materiale recuperabile, saranno vietati dal 2030.

1. Contenuto Riciclato Minimo (PCR)

Dal 2030, l'imballaggio in plastica deve contenere percentuali minime obbligatorie di materiale riciclato post-consumo (es. 30% per le bottiglie in PET monouso; 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica).

(Anno 2030)

Divieti Specifici e Lotta all'Eccesso di Packaging

7- Il Regolamento vieta specifici formati di imballaggio monouso per contrastare l'eccesso di rifiuti e combatte la sovra-misura (*oversizing*).

7.1. Divieti di Immissione sul Mercato (Monouso)

A partire dal 2030, specifici imballaggi monouso in plastica (e talvolta in qualsiasi materiale) saranno vietati:

Tipologia di Imballaggio Vietato	Descrizione e Esempi
Imballaggi Monouso in HoReCa	Tazze/bicchieri, piatti, ciotole e contenitori per cibo che vengono consumati sul posto nel settore della ristorazione.

Imballaggi Monodose	Imballaggi in plastica monouso per prodotti come salse, zucchero, panna, o altre piccole porzioni. Esempi: bustine di maionese o ketchup, stick di zucchero, monodosi di burro o marmellata.
Frutta e Verdura Fresca Sfusa	Imballaggi monouso in plastica (es. vassoi o retine) per lotti di prodotti freschi sfusi sotto 1,5 kg. Esempi: confezioni da 500g di pomodorini, retine da 1 kg di patate.
Flaconi in Miniatura (Settore Alberghiero)	Flaconi in plastica monouso per prodotti da toilette in miniatura negli hotel (shampoo, bagnoschiuma, lozioni).
Imballaggi per Spedizione (E-commerce)	Buste o scatole contenenti materiale di riempimento eccessivo (vedi punto B).

7.2. Lotta alla Sovra-misura (Oversizing)

Il Regolamento stabilisce criteri rigidi per limitare lo spazio vuoto (aria) all'interno degli imballaggi, in particolare per l'e-commerce:

- Criterio Spazio Vuoto: Lo spazio vuoto (aria non occupata dal prodotto) negli imballaggi da spedizione non deve superare il 50% del volume totale dell'imballaggio.
- Obiettivo: Ottimizzare la logistica, ridurre i costi di trasporto e l'uso non necessario di materiali di riempimento (es. pluriball, cuscinetti d'aria, patatine di polistirolo).
- Esempi: Una scatola di spedizione per un piccolo prodotto non dovrà avere un volume doppio rispetto al prodotto stesso. Questo obbliga le aziende a usare imballaggi "just-in-time" e automatizzati per adattare la dimensione alla merce.

In definitiva e per quanto riguarda il settore vino il problema non sarà legato ai contenitori specifici per il vino (bottiglie) ma agli imballaggi con cui si confezionano le bottiglie (cartoni e casse di legno) ma anche ai pallets. Quindi i materiali sopra riportati debbono avere caratteristiche utili al riciclaggio così come prevede il Regolamento.

Sinalunga 19 marzo 2026

Per **Viti Consulenze srl**
Enrico Viti